

## **DELIBERA N.69/11/CONS**

### **PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 44, COMMI 2 E 3, E ALL'ARTICOLO 34, COMMA 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, PER IL PALINSESTO TELEVISIVO DENOMINATO "FOX CRIME"**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 9 febbraio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi" pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009, come integrato dalla delibera n. 397/10/CONS, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193;

VISTA l'istanza presentata in data 15 novembre 2011, prot. n. 65902, dalla società Fox International Channels Italy S.r.l. per il proprio palinsesto televisivo denominato "FOX CRIME", diffuso via satellite, con la quale chiede la deroga dagli obblighi di emissione di opere europee, anche recenti, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana, dall'obbligo di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti e dall'obbligo di emissione di opere europee adatte ai minori e specificatamente rivolte ai minori di cui rispettivamente all'art. 44, commi 2 e 3 e all'art. 34, comma 10 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 21 dicembre 2010, prot. n. 73087, e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

CONSIDERATO che con l'istanza del 15 novembre 2011 la società chiede la deroga in virtù del possesso del requisito previsto dall'articolo 8, comma 2, lett. c) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, consistente nella natura di canale tematico;

VISTA la nota integrativa presentata dalla società in questione in data 24 gennaio 2011, prot. n. 3312, con la quale presentava la documentazione integrativa richiesta, consistente nei cataloghi dei principali produttori europei negli ultimi cinque anni, negli ultimi due bilanci approvati e in dati relativi ai costi di acquisizione dei diritti di trasmissione del prodotto seriale trasmesso da "FOX CRIME";

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "FOX CRIME" dalle quali emerge come la programmazione sia destinata interamente ad un unico genere, denominato *american way of life*, già identificato dall'Autorità con la delibera n. 486/07/CONS, come rappresentazione dello stile di vita americano, da intendersi non come provenienza geografica, ma come riferibile al contenuto, e come pertanto sussista il requisito della natura di canale tematico necessario per la richiesta di deroga;

RILEVATO che all'interno di tale linea editoriale è identificabile la diffusione, corrispondente alla pressoché totalità del palinsesto, di prodotti seriali a tema poliziesco e investigativo, rappresentativi del sistema giuridico e processuale statunitense, e caratterizzati da elementi stilistici e di formato comuni, quali la struttura narrativa, la rappresentazione delle istituzioni, delle forze di polizia, delle unità investigative, e l'ambientazione, tutti elementi idonei a caratterizzarli come prodotto audiovisivo costituente un sottogenere a sé stante;

RILEVATO come nel mercato della produzione audiovisiva europea sia presente il genere poliziesco, ma come non sia disponibile il genere poliziesco rappresentativo dell'*american way of life* su cui è basata l'offerta di "FOX CRIME". Difatti i prodotti seriali di tale genere appaiono fortemente caratterizzati dalla provenienza geografica delle produzioni o delle emittenti. Come evidenziato da un'analisi dei cataloghi dei principali produttori europei negli ultimi cinque anni, i prodotti seriali polizieschi di origine comunitaria sono caratterizzati da ambientazioni, istituti e figure specifiche dei sistemi polizieschi e investigativi nazionali, ed esprimono una identità culturale differente dal genere statunitense. Ad esempio, le produzioni italiane sono incentrate sulle singole forze dell'ordine nazionali, quali polizia, carabinieri e guardia di finanza, che sfruttano una riconoscibilità immediata e una facile immedesimazione da parte del pubblico, e le stesse caratterizzazioni sono presenti nelle produzioni degli altri paesi europei. Tale circostanza appare altresì strutturale al mercato e costante nel tempo, proprio in ragione della elevata caratterizzazione territoriale di tale prodotto audiovisivo.

CONSIDERATO che "FOX CRIME" è un palinsesto interamente dedicato al summenzionato sottogenere, estremamente caratterizzato all'interno di un'articolata offerta televisiva a pagamento fornita dalla medesima società, per il quale la trasmissione dei prodotti seriali polizieschi statunitensi appare indispensabile in ragione

degli elevati ascolti e del rapporto di fidelizzazione che tali opere creano con gli spettatori, incentivando così la disposizione a sottoscrivere un abbonamento.

RITENUTO che stante l'indisponibilità di prodotto europeo l'unica alternativa per la società di reperire opere comunitarie compatibili con il sottogenere trasmesso è il ricorso all'autoproduzione, che tuttavia, considerata la necessità di offrire *serial* qualitativamente coerenti con il target di riferimento cui il suddetto canale si rivolge, e in numero sufficiente a coprire la quota minima obbligatoria di produzione europea, comporterebbe ingenti investimenti, suscettibili di ridurre la competitività nel versante di mercato relativo all'acquisizione dei relativi diritti di trasmissione con evidente compromissione della capacità di acquisto dei prodotti necessari alla sostenibilità di "FOX CRIME" quali i *serial* polizieschi statunitensi.

RITENUTO che l'offerta in questione appare vincolata dalla pressoché totale irreperibilità di opere audiovisive di produttori europei compatibili con la linea editoriale dell'emittente in questione e che pertanto il perseguitamento della stessa appare incompatibile con l'obbligo di programmazione di opere europee, anche recenti e di obblighi direttamente connessi alla produzione europea, quali quelli a favore delle opere di espressione originale italiana, l'investimento in opere di produttori europei indipendenti e l'obbligo di riserva a favore di trasmissioni adatte ai minori e di trasmissione specificatamente rivolte ai minori;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. La richiesta di deroga dall'obbligo di emissione di opere europee, anche recenti di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 presentata per il palinsesto denominato "FOX CRIME" è accolta.
2. La richiesta di deroga dagli obblighi a favore delle opere di espressione originale italiana di cui all'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è accolta.
3. La richiesta di deroga dall'obbligo di investimento in opere di produttori indipendenti di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è accolta.
4. La richiesta di deroga dall'obbligo di programmazione di trasmissioni adatte ai minori e specificatamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è accolta.

5. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2010, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 9 febbraio 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Roberto Napoli

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola